Codice A1816B

D.D. 2 marzo 2020, n. 476

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6478 Richiesta Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del rio Laggera, loc. Macellai, nel Comune di Pocapaglia, mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile - Richiedente: Comune di Pocapaglia (CN).



ATTO N. DD-A18 476

DEL 02/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6478 Richiesta Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del rio Laggera, loc. Macellai, nel Comune di Pocapaglia, mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile – Richiedente: Comune di Pocapaglia (CN).

In data 18/02/2020 il Comune di Pocapaglia con sede in Pocapaglia, via Cavour 107, ha presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del rio Laggera, loc. Macellai, in comune di Pocapaglia, mediante impiego del volontariato di Protezione Civile.

Le aree di intervento riguardano i tratti 1-1, 2-2 e 3-3 del rio Laggera, come di seguito specificato: tratto 1-1 trinciatura a bordo alveo, dove non è presente materiale arboreo per un tratto di circa 300 m totali, in corrispondenza delle particelle n. 501-149-221-283 del Foglio n. 7;

tratto 2-2 taglio manutentivo della vegetazione presente nell'alveo attivo entro i cigli di sponda con conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile ed eliminazione della vegetazione arborea inclinata, instabile, deperiente o morta (robinia pseudoacacia, pioppo tremulo, nocciolo selvatico, salice) - per un tratto di circa 200 m totali, in corrispondenza delle particelle n. 283-117-115 del Foglio n. 7 - e per un tratto di circa 200 m totali per il tratto 3-3, in corrispondenza delle particelle n. 115-114-370 del Foglio n. 7.

Trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dagli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che, ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza è allegata la documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Pocapaglia, in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

Con deliberazione n. 5 del 27/01/2020 la Giunta Comunale di Pocapaglia ha approvato la documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile di cui trattasi.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Laggera con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. nei pressi dei ponti è consentito il taglio manutentivo ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nel restante tratto d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 37 c.2 lett. a.1 del medesimo regolamento;

b. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visti gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.
- vista la D.G.C. n. 5 del 27/01/2020 del Comune di Pocapaglia

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Pocapaglia ad eseguire i lavori mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza ed alla documentazione integrativa successivamente trasmessa, che si restituisce al richiedente <u>vistati</u> digitalmente da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza come successivamente integrata;
- 3. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
- 4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 6. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 7. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro sessanta giorni dalla presente autorizzazione**;
- 8. <u>il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori</u>, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché <u>il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori</u>; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare <u>dichiarazione del Direttore dei lavori</u> attestante che le opere sono state eseguite conformemente alla documentazione tecnica d'impianto approvata;
- 9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- 10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) Fto Graziano Volpe